



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

Nozioni di diritto processuale penale


Politecnico di Milano - 11, 12 aprile e 9 maggio 2024

Avv. Giulia Escurolle

Il diritto processuale penale


Diritto penale sostanziale: detta le norme che consentono di individuare le condotte penalmente vietate e le rispettive sanzioni = individua i tipi di fatto che costituiscono reato e le sanzioni da applicare all'autore dello stesso.

Diritto processuale penale: disciplina lo svolgimento del processo penale, strumentale alla irrogazione della pena.




Il diritto processuale penale

Diritto processuale penale: è il complesso di norme che disciplina le attività dirette ad attuare il diritto penale nel caso concreto.



Il processo è lo strumento necessario e indefettibile per l'applicazione della legge penale.



Il diritto processuale penale

Il diritto processuale penale ha due finalità:

1. regolare l'attività del giudice e delle parti;
2. fornire al giudice gli strumenti logici mediante i quali accertare la sussistenza del fatto di reato e l'eventuale responsabilità dell'imputato.



Sistema accusatorio e sistema inquisitorio

I sistemi processuali penali si dividono in:

SISTEMA INQUISITORIO

- Si basa sul principio di **cumulo delle funzioni processuali** in capo ad un unico soggetto: il giudice è al tempo stesso giudice, accusa e difensore.
- Il giudice ha sia il potere di esercitare l'azione penale, sia il potere di formazione della prova, sia il potere di giudizio sulla prova stessa.
- L'imputato è **presunto colpevole**.

SISTEMA ACCUSATORIO

- Si basa sul principio del **contraddittorio**: il giudice decide sulla base delle prove ricercate dall'accusa e dalla difesa, le quali, spinte da interessi contrapposti, danno vita a diverse ricostruzioni del fatto.
- Il giudice è **terzo ed imparziale** e le parti godono degli stessi poteri nell'acquisizione delle prove.
- **Presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva**= presunzione innocenza

Sistema accusatorio e sistema inquisitorio

Il processo inquisitorio è:

1. **segreto** = il giudice opera in segreto;
2. **scritto** = il giudice decide sulla base di prove scritte e di verbali di atti compiuti;
3. **ad iniziativa, anche probatoria, d'ufficio:** il giudice procede di propria iniziativa , anche nella ricerca della prova e dei responsabili dei fatti di reato;

Il processo accusatorio è:

1. **pubblico**= inteso come presenza del pubblico nello svolgimento dell'attività processuale e controllo della collettività sulla amministrazione delle giustizia;
2. **orale;**
3. **iniziativa, anche probatoria, di parte:** il potere di esercitare l'azione penale non spetta al giudice ma alle parti che hanno uguali poteri nel ricercare le prove e il giudice

Sistema accusatorio e sistema inquisitorio

Il processo inquisitorio è:

- tipico dei regimi totalitari in cui il processo penale viene utilizzato come strumento di controllo sociale, indispensabile per l'indottrinamento delle masse e per la lotta politica;
- la mancanza di contraddittorio lo rende soggetto a continui arbitri.

Il processo accusatorio è:

- tipico dei sistemi democratici e garantistici: il processo penale serve per verificare se un determinato soggetto possa essere considerato colpevole dei fatti che gli vengono ascritti; ciò che conta è accertare che l'accusa sia fondata; la pubblicità permette all'opinione pubblica di verificare che la Giustizia sia amministrata in modo corretto.

Sistema processuale penale italiano

E' «prevalentemente» accusatorio:

1. **Separazione dei ruoli processuali:** al **PM** è affidato il potere di dare impulso al processo mediante l'esercizio dell'azione penale; al **giudice**, terzo ed imparziale, è affidato il compito di decidere le sorti dell'imputato in base alle richieste delle parti.
2. **Separazione delle fasi processuali e vigenza del principio di non colpevolezza (art. 27 Cost.)**
3. Il carattere accusatorio è mitigato dal riconoscimento di poteri di iniziativa del giudice che, in alcuni casi, può disporre d'ufficio l'assunzione di prove o ordinare al PM nuove indagini.

Procedimento vs Processo penale


PROCEDIMENTO: si intende una serie di atti cronologicamente ordinata, diretti alla pronuncia di una decisione, ciascuno dei quali, se compiuto validamente, fa sorgere l'onere di porre in essere il successivo ed ognuno dei quali è realizzato in adempimento di un dovere posto dal suo antecedente.

Il procedimento penale è diviso in 3 fasi: indagini preliminari, udienza preliminare e giudizio ordinario.

Procedimento vs Processo penale

PROCESSO PENALE: è una porzione del procedimento e comprende le fasi dell'udienza preliminare e del giudizio.

Inizia con l'esercizio dell'azione penale (art. 405 c.p.p.) e termina con la sentenza irrevocabile.



- «*in ogni stato e grado del procedimento*»: sono ricomprese sia le indagini sia il processo.
- «*in ogni stato e grado del processo*»: dovrà ritenersi esclusa la fase delle indagini preliminare.

Procedimento vs Processo penale

Con l'espressione «*stato*» si indica una **fase** del procedimento, ad. es. nel giudizio ordinario si susseguono le fasi delle indagini preliminari, l'udienza preliminare ed il giudizio.

Con l'espressione «*grado*» si intende lo sviluppo verticale del procedimento ovvero, dopo un primo grado, il successivo appello ed il ricorso per cassazione.



I gradi del procedimento penale

PRIMO GRADO

GIUDICE DI PACE
Reati minori

TRIBUNALE
Cognizione di prima
istanza

CORTE DI ASSISE
Reati gravi

SECONDO GRADO

Mezzo impugnazione ordinario - Nuova valutazione dei motivi dedotti -
Rinnovazione istruttoria


CORTE DI APPELLO

CORTE D'ASSISE D'APPELLO

TERZO GRADO - CORTE DI CASSAZIONE

Motivi deducibili limitati (solo questioni di diritto) - Decisioni:
annullamento con rinvio; annullamento senza rinvio

I gradi del procedimento penale



I principi del diritto processuale penale



Il diritto alla difesa - art. 24 Cost.

- Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
- La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento.
- Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
- La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.



Art. 111 Costituzione - Giusto processo

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge **nel contraddittorio** tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.




Art. 111 Costituzione - Giusto processo

Il principio del **giusto processo** è di matrice comunitaria.

L'art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) afferma il diritto dell'accusato di:

- a. *essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;*
- b. *disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;*
- c. *difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;*
- d. *esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;*
- e. *farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.*

Art. 111 Costituzione - Giusto processo



L'art. 111 Cost. introduce il principio del c.d. **giusto processo** che rinvia ad un concetto ideale di giustizia che preesiste rispetto alla legge e che è direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo Stato, in base all'art. 2 Cost., si impegna a riconoscere.

I principi del diritto processuale penale

Il principio del contraddittorio

- Il principio del contraddittorio, vale a dire il cardine di ogni processo: l'imputato deve, con tempestività e completezza, conoscere i fatti che sono portati contro di lui e deve essere posto nelle condizioni di far conoscere le sue ragioni e le sue difese, nonché di controbattere agli argomenti avversari.

I principi del diritto processuale penale

Il principio di oralità ed immediatezza

Il processo penale è un **processo orale** che si svolge davanti ad un giudice terzo ed imparziale a cui spetta controllare il rispetto delle regole processuali, assicurare la parità dei poteri processuali e verificare l'ammissibilità dei mezzi di prova richiesti dalle parti.

L'istituto che esprime l'essenza dei principi di oralità ed immediatezza è l'**esame incrociato dei testimoni (c.d. cross examinatio)** che consente ad entrambe le parti un esame diretto delle fonti di prova e nel quale i poteri di iniziativa delle parti e i poteri di controllo del giudice sono distribuiti sulla base della disciplina codicistica.

I principi del diritto processuale penale

Il principio di imparzialità e terzietà del giudice

Imparzialità: esprime la equidistanza del giudice rispetto alla posizione delle parti, intesa quale assenza di legami con le stesse e con l'oggetto del processo.

Terzietà: impone che il giudice non cumuli in sé più funzioni processuali, ovvero mantenga la sua funzione separata da quella dell'accusa e da quella della difesa.

I principi del diritto processuale penale

Il principio di autonomia ed indipendenza del giudice

E' sancito all'art. 104 Cost. che stabilisce che «*la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere*».

L'autonomia e l'indipendenza sono assicurati dall'art. 101, co.2 Cost., che stabilisce che «*i giudici sono soggetti soltanto alla legge*» che rende i giudici immuni dalle pressioni di altri organi costituzionali e impone che il giudice non oltrepassi il limite della legge stessa.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che si occupa di tutte le vicende che riguardano i magistrati, assicura l'indipendenza.

I principi del diritto processuale penale

Il principio di parità delle parti

Il principio viene garantito attraverso una equilibrata distribuzione dei poteri tra le parti, al fine di evitare una eccessiva asimmetria tra i poteri di cui dispone il PM e quelli di cui dispone la parte privata (una certa asimmetria è tuttavia «fisiologica», dal momento che il PM dispone di maggiori strumenti rispetto alla parte privata e persegue un interesse pubblico).

I soggetti del procedimento penale ordinario

- Il difensore
- L'indagato/imputato
- La persona offesa
- La parte civile
- Il pubblico ministero
- La polizia giudiziaria
- Il giudice
- Il responsabile civile
- Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria



Le parti processuali

Le parti processuali, o parti del processo penale, sono distinguibili in due principali categorie:

- le **parti necessarie**, da intendersi come quelle senza le quali il processo non potrebbe esistere;
- le **parti eventuali**, che invece potrebbero anche non esser presenti all'interno del processo.



Le parti processuali

- In sintesi, sono **parti necessarie** il **Pubblico Ministero** (che rappresenta l'accusa) e l'**imputato**, ovvero l'accusato, che si costituisce mediante il **difensore**.
- Di contro, sono **parti eventuali**, e dunque non necessarie, la **parte civile**, la **persona offesa**, il **civilmente obbligato per la pena pecuniaria** e il **responsabile civile**.



Il difensore

Il **diritto di difesa** è costituzionalmente garantito: «*la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*» (art. 24, co.2 Cost.).

Nel processo penale la **difesa tecnica** è obbligatoria, nessuno può difendersi da solo.

Il primo atto che il soggetto dovrà compiere quando riceve avviso di essere indagato (art. 369 c.p.p.) è nominarne un **avvocato di fiducia** altrimenti sarà assistito da un avvocato d'ufficio -nominatogli dallo Stato- con obbligo di retribuzione salvo situazioni di adesione al gratuito patrocinio.

Il difensore

Se non ci fosse il difensore, non ci sarebbe nessuno per “fronteggiare” la parte tecnica rappresentata dal P.M. e, dunque, verrebbe meno il principio del contraddittorio.

Contrariamente al P.M., inoltre, il difensore non ha alcun dovere di imparzialità: a lui spetta il compito di fare tutto ciò che è in suo potere per poter difendere l'imputato, tranne - ovviamente - alterare le prove.

Il difensore ha il potere di svolgere investigazioni difensive, ricercando fonti e prove in favore dell'imputato, che potrebbe anche non presentare dinanzi al giudice nel caso in cui ritenga che siano sfavorevoli al proprio difeso.



Il difensore

Il difensore è un professionista iscritto all'albo degli avvocati, al qual si può accedere solo dopo aver conseguito l'abilitazione ad esercitare il patrocinio innanzi agli organi giurisdizionali, all'esito di un apposito esame di stato (causa Covid-19 l'esame è stato modificato).

L'imputato può nominare fino a 2 difensori di fiducia, rilasciando una dichiarazione scritta o orale all'autorità procedente, dichiarazione che può essere consegnata anche direttamente dal difensore, mediante deposito.

Il difensore compie gli atti per conto del cliente, il quale gli attribuisce un apposito mandato.



Il patrocinio a spese dello Stato

- Al fine di assicurare la difesa tecnica anche ai non abbienti (sia cittadini che stranieri), il legislatore ha previsto l'istituto del **patrocinio a spese dello Stato**.
- Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.483,82.



Indagato - imputato

Indagato: la qualifica di indagato si acquista al momento in cui il PM iscrive nell'apposito registro (art. 335 c.p.p.) il nome del soggetto al quale la *notitia criminis* è attribuita.

Imputato: la qualifica di imputato si assume nel momento in cui il PM formula l'imputazione (art. 417 c.p.p.) che consiste nell'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico di reato, nella indicazione delle norme di legge violate e della persona alla quale il reato è addebitato.



Indagato - imputato

L' indagato gode delle medesime garanzie processuali riconosciute all'imputato (art. 61 c.p.p.) ovvero:

- facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio;
- diritto di scegliersi un difensore di fiducia;
- diritto di scegliere uno dei riti alternativi;
- diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata nel caso in cui non conosca la lingua italiana;
- diritto alla libertà morale in sede di interrogatorio (*= non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla capacità di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti).*

La persona informata dei fatti

La persona che a conoscenza dei fatti oggetto di un procedimento penale assume la qualità di **testimone** quando viene ascoltato dal giudice, mentre, durante le indagini preliminari, riveste la qualità di **persona informata dei fatti** (= «*persona che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini*»).



Persona informata dei fatti vs imputato

IMPUTATO

- **Facoltà di non rispondere e di mentire impunemente con il solo limite della calunnia** (art. 368 c.p.: *«chiunque con denuncia, querela, istanza o richiesta (..) incolpa di un reato taluno che egli sa innocente ovvero simula a carico di lui tracce di un reato è punito con la reclusione da 2 a 6 anni»*).

PERSONA INFORMATA DEI FATTI

- **Obbligo di rispondere secondo verità, pena commissione del reato di falsa testimonianza e false informazioni al PM** (art.317bis c.p.) (art. 372 c.p.: *«chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto in parte, ciò che sta intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni»*;)

La persona informata dei fatti

Nel caso in cui la persona informata dei fatti, sentita dal PM o dalla polizia giudiziaria, renda dichiarazioni dalle quali emergano **indizi di reità** a suo carico, l'autorità procedente deve:

- interrompere l'esame;
- avvertire la persona che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti;
- invitarla a nominare un difensore.



La persona offesa

- Persona offesa = soggetto passivo del reato = è il titolare del bene o interesse tutelato dalla norma penale, che è stata violata attraverso la commissione del reato = **è il soggetto che subisce l'offesa.**

Es. nel furto (art. 624 c.p.) il soggetto attivo è colui che si impossessa del bene altrui; il soggetto passivo è chi deteneva il bene sottratto.

Il soggetto danneggiato dal reato

- Soggetto danneggiato dal reato = è qualunque soggetto che, in conseguenza del reato, subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile.

Soggetto passivo e soggetto danneggiato possono coincidere: es. *furto, la persona che detiene la cosa che è stata sottratta dal ladro è sia soggetto passivo che soggetto danneggiato.*

In alcuni reati le due posizioni soggettive restano distinte: nell'omicidio, i danneggiati titolari della pretesa risarcitoria sono i congiunti del defunto, che è l'unico soggetto passivo.

La costituzione di parte civile

- La persona danneggiata dal reato può far valere le proprie ragioni direttamente all'interno del procedimento penale agendo contro l'imputato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
- A tali fini deve presentare un **atto di costituzione di parte civile**, ovvero una **dichiarazione** presentata in udienza o depositata presso la cancelleria del giudice che procede.
- La costituzione di parte civile deve contenere i requisiti previsti dall'art. 78 c.p.p. (generalità della persona che si costituisce parte civile; generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile; nome e cognome difensore ed indicazione della procura; esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; sottoscrizione del difensore).

Il Pubblico ministero (PM)

- Rappresenta la pubblica accusa = è un magistrato investito della funzione requirente.
- Si occupa di assicurare la corretta osservanza delle leggi e promuovere l'iniziativa penale per reprimere i reati.
- Svolge le indagini sulle notizie di reato per mezzo della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.), di cui è a capo.
- Il PM deve valutare le accuse mosse contro l'imputato, agendo però anche nell'interesse di costui, e fornendo tutti gli elementi di prova favorevoli all'indagato, se sussistono.

Il Pubblico ministero (PM)

- Appartengono allo stesso corpo dei magistrati con funzioni requirenti (non è prevista una carriera separata ma il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti è sottoposto ad alcune condizioni).
- Hanno l'obbligo di esercitare l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione= art. 112 Cost.: «*il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale*».



Il Pubblico ministero (PM)

Le funzioni del PM sono così ripartite:

- **Procura della Repubblica** presso il Tribunale, nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado.

Al vertice della Procura è posto il **Procuratore della Repubblica** al quale è attribuito il potere di esercitare l'azione penale. Questo potere, oltre ad essere esercitato dal Procuratore, viene assegnato ai Sostituti procuratori della Repubblica.



Il Pubblico ministero (PM)

- **Procura Generale** della Repubblica presso la Corte di appello, per i giudizi di impugnazione che si svolgono innanzi alla Corte d'Appello.
- **Procura Generale** della Repubblica presso la Corte di Cassazione, nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.



Il Pubblico ministero (PM)

- Il PM esercita le sue funzioni in piena autonomia.
- Può essere sostituito solo con il suo consenso, ad eccezione delle ipotesi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in caso di astensione, ovvero quando sussistono gravi ragioni di convenienza (es. se ha un interesse nel procedimento o con una delle parti; se alcuno dei prossimi congiunti è offeso del reato, etc..).



Le procure distrettuali

In relazione a determinati tipi di reato (es. delitti contro la sfera sessuale, sequestro a scopo di estorsione o rapina, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi, associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti, stupefacenti, etc..) sono state istituite le c.d. **procure distrettuali**, individuate nell'ufficio del PM presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Nel territorio nazionale vi sono 26 distretti di Corte d'Appello e 26 procure distrettuali.



Le procure distrettuali

Es. Le indagini relative ad un reato di associazione finalizzato al traffico illecito di rifiuti commesso in qualunque parte del territorio toscano saranno svolte dalla procura distrettuale di Firenze, in quanto è quello l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo (Firenze) del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

La Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.)

- Presso le procure distrettuali sono state istituite le **Direzioni Distrettuali Antimafia (D.D.A.)**, in relazione ai reati di criminalità organizzata.
- Si tratta di articolazioni specializzate delle procure distrettuali deputate ad occuparsi di criminalità organizzata di stampo mafioso, alle quali sono assegnati i magistrati che scelgono di svolgere la loro funzione trattando esclusivamente tale tipologia di delitti.
- Le singole D.D.A. fanno capo alla **Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (D.N.A.)** con a capo il Procuratore Nazionale Antimafia e antiterrorismo (P.N.A.), al quale sono riconosciuti poteri di direzione e di impulso, disponendo della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.).



La polizia giudiziaria

- La tutela della legalità e dell'ordine pubblico è demandata, nel nostro ordinamento, a cinque corpi di polizia: la **Polizia di Stato**, l'**Arma dei Carabinieri**, la **Guardia di Finanza**, il **Corpo di Polizia Penitenziaria**, il **Corpo Forestale dello Stato**.
- Ognuno dei suddetti corpi di polizia svolge:
 1. **funzione di polizia di sicurezza**, che consiste nella prevenzione dei reati. Es. *Si pensi alla volante dei carabinieri che effettua giri di perlustrazione per le strade al fine di prevenire la commissione di eventuali reati. Tale funzione è diretta a livello nazionale dal ministro dell'interno e, a livello locale dal prefetto (=rappresenta il Governo a livello locale; svolge compiti amministrativi sul territorio della Provincia) e dal questore (= a capo della Questura che è l'ufficio territoriale della Polizia di Stato, che svolge compiti di pubblica sicurezza).*

La polizia giudiziaria

- **funzione di polizia giudiziaria**, che consiste nella repressione dei reati. Es. *Si pensi al caso in cui la volante dei carabinieri abbia notato una persona dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, decidendo di intervenire per porre fine all'attività criminosa. La direzione di tale attività spetta al pubblico ministero.*
- L'art. 109 Cost. prescrive che «*l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria*»
- Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ovvero la polizia giudiziaria dipende «funzionalmente» dal Pm, pur conservando il rapporto organico di dipendenza dall'amministrazione di provenienza.

La polizia giudiziaria


Le funzioni della polizia giudiziaria sono (art. 55 c.p.p.):

- prendere notizia dei reati;
- impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
- ricercarne gli autori;
- compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto possa servire per l'applicazione della legge penale;
- svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria



La funzione giurisdizionale

- La **funzione giurisdizionale** è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato, accanto al potere legislativo e quello esecutivo, e consiste nell'applicazione della legge penale alla fattispecie concreta da parte di un **giudice terzo ed imparziale**.
- **Art. 1 c.p.p.** stabilisce che: *«la giurisdizione penale esercitata da giudici ordinari, la cui funzione è prevista e disciplinata dall'ordinamento giudiziario»*.



è l'insieme delle norme che regolano la struttura e il funzionamento degli uffici giudiziari e lo *status* dei soggetti che ad essi sono addetti.

Il responsabile civile

- Il **responsabile civile** è colui che per legge viene ritenuto responsabile del risarcimento dei danni causato dal colpevole del reato, nonostante non sia responsabile penalmente di un illecito.
- La sua riconduzione all'interno del processo può essere determinata attraverso una citazione ordinata dal giudice con decreto su richiesta della parte civile o del Pubblico Ministero, o ancora mediante un intervento volontario liberamente deciso dallo stesso responsabile civile.

Il responsabile civile

Un esempio di responsabile civile è l'assicurazione.

- Se si investe un pedone e lo stesso, purtroppo, muore, nel processo penale a carico del colpevole, lo stesso potrà citare l'assicurazione, in qualità di responsabile civile per i danni che derivano dal sinistro stradale.
- Il colpevole ne risponderà senza dubbio penalmente ma l'assicurazione dovrà, nei limiti del contratto che la persona ha stipulato, risarcire i danni, patrimoniali e non, alla famiglia del defunto perché lo prevede la legge



Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art.196 c.p.) è colui che è obbligato a pagare una somma di denaro pari alla multa o all'ammenda che è stata inflitta al colpevole del reato nell'ipotesi in cui:

1. il colpevole del reato non sia solvibile;
2. il reato sia stato commesso da una persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza;
3. il reato sia stato commesso da un soggetto che ha la rappresentanza della persona giuridica, l'amministrazione o che sia in un rapporto di dipendenza.

Le caratteristiche del giudice

- Il giudice deve possedere la laurea in giurisprudenza e deve aver vinto un concorso in magistratura.
- E' **indipendente** sia «internamente», ovvero nei confronti degli altri magistrati, sia «esternamente», ovvero nei confronti degli altri poteri dello Stato = indipendenza garantita dal **CSM**.



Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)

Composizione del CSM:


- 3 membri di diritto: presidente della Repubblica (che lo presiede), primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione:
- 16 membri eletti dai magistrati ordinari: membri togati
- 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune: membri laici, tra i quali il CSM elegge il vicepresidente

Il CSM garantisce l'indipendenza dei giudici e le questioni attinenti alla carriera e allo stato giuridico dei magistrati (trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari, assegnazioni).




Imparzialità del giudice

- Art. 101, co. 2 Cost.: «*i giudici sono soggetti soltanto alla legge*» = **divieto di ingerenza** da qualunque altro potere dello Stato.
- Art. 111 Cost. - principio giusto processo: il processo si deve svolgere nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ha un **giudice terzo imparziale**.




l'imparzialità È espressione della equidistanza del giudice sia rispetto alla questione da esaminare, sia rispetto alle parti del processo= **il giudice non deve essere in alcun modo vincolato alle parti o all'oggetto del processo sottoposto alla sua cognizione**

Gli uffici giudicanti



Uffici giudicanti

In base alla composizione dell'organo, si distinguono **giudici monocratici** (G.I.P., G.U.P., tribunale monocratico) e **giudici collegiali** (tribunale in composizione collegiale, Corte d'Appello, Corte d'Assise d'Appello, Corte di Cassazione).



- **Tribunale in composizione collegiale: 3 giudici)**
- **Corte di appello (giudice collegiale: 3 giudici)**
- **Corte d'assise e Corte d'assise d'appello (giudice collegiale: 2 giudici di carriera più 6 giudici popolari)**
- **Corte di Cassazione (giudice collegiale: 5 giudici per le singole sezioni, 9 giudici per le Sezioni Unite)**

Il Giudice di pace

Il Giudice di pace (I° grado):

- non professionale, è un organo non togato;
- competente per reati a querela di parte (es. lesioni con malattia non superiore a 20 gg.; violazione norme antinfortunistiche con malattia non sup. a 20 gg.; minaccia semplice, furti lievi) o d'ufficio (guida in stato di ubriachezza, ritiro patenti) = **competenza per le fattispecie caratterizzate dalla tenuità della pena e da facilità di accertamento**



Il Tribunale

- Il Tribunale (I° grado) ha una competenza residuale, nel senso che è competente per quei reati che non rientrano nella cognizione del giudice di pace o della Corte d'assise.
- Il Tribunale può operare in **composizione monocratica** - composto da un unico giudice, competente per i reati meno gravi - e in **composizione collegiale** (3 membri, di cui quello con la maggiore anzianità di servizio assume il ruolo di Presidente del collegio, mentre gli altri sono chiamati «giudici a latere»), competente per i reati più gravi, individuati all'art. 33*bis* c.p.p.



La Corte d'Assise

La Corte di Assise (I° grado) si occupa dei reati più gravi: delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni; per i più gravi fatti di sangue (omicidio, sequestro di persona scopo di estorsione con morte del rapito) e per i più gravi delitti politici (delitto di ricostruzione del partito fascista, delitti con finalità di terrorismo, delitto di genocidio).

E' composta da 2 giudici togati e 6 giudici popolari in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado.



Il Tribunale per i minorenni

- E' un organo collegiale istituito presso ogni corte di appello, composta da due magistrati togati e da due giudici onorari (membri laici), scelti tra i cultori della psichiatria, pedagogia, psicologia.
- È competente in primo grado per i procedimenti che vedono imputati minori.



Giudici competenti in secondo grado

- **Tribunale monocratico:** giudica sui ricorsi avverso le sentenze del Giudice di pace competente in primo grado.
- **Corte d'Appello:** giudica in appello sui ricorsi avverso le sentenze dei Tribunali di primo grado; composizione 3 magistrati.
- **Corte di Assise d'appello:** giudica in appello sulle impugnazioni avverso le sentenze della Corte d'assise e ne presenta la medesima composizione (2 togati e 6 popolari), ma i giudici popolari devono possedere il titolo di studio di scuola media di secondo grado.

La Corte di Cassazione

- La **Corte di Cassazione** è l'organo supremo della giustizia volta ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge (c.d. funzione nomofilattica) e l'unità del diritto nazionale.
- Ha sede a Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.
- Non giudica sui fatti, ma sul diritto!
- Le interpretazioni della Corte di Cassazione sono ufficialmente sintetizzate in **massime**.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

Grazie per l'attenzione!



giulia.escurole@unimi.it
g.escurole@gmail.com




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

Nozioni di diritto processuale penale

Politecnico di Milano - 12 aprile 2024

Avv. Giulia Escurole

Le fasi del procedimento penale ordinario




L'iscrizione della notizia di reato

- **L'iscrizione della notizia di reato** determina l'inizio del procedimento penale e delle indagini preliminari, riguarda qualsiasi informazione scritta oppure orale fatta all'autorità giudiziaria o a un'autorità che ne deve dare conto alla prima, dove si ravvisano elementi di reato.
- **Art. 330 c.p.p. - Acquisizione delle notizie di reato** che recita testualmente: *“Il PM e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse».*

La notizia criminis

= presupposto necessario affinché possano iniziare le indagini preliminari è l'esistenza di una NOTITIA CRIMINIS la quale, per essere tale, deve avere ad oggetto un fatto specifico idoneo ad integrare gli estremi di reato e deve essere dotata di adeguata credibilità.



il PM iscrive la notizia di reato in un registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

Reati procedibili a querela di parte vs reati procedibili d'ufficio

REATI PROCEDIBILI A QUERELA

- Sono quei reati in cui il codice penale pone in capo alla vittima la manifesta volontà di perseguire penalmente il fatto subito.
- E' necessario che la persona offesa dal reato chieda formalmente che il colpevole venga punito e che nell'atto di querela sia manifesta la sua esplicita volontà.

REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

- non esiste alcun termine, per cui la persona offesa può denunciare il fatto in qualsiasi momento;
- sono quei reati in cui il codice penale pone in capo all'A.G. l'avvio dell'azione penale che deve essere intrapresa al solo ricevimento della «notitia criminis»;
- l'A.G. deve immediatamente perseguire il colpevole indipendentemente dalla volontà della vittima del reato.

Reati procedibili a querela di parte vs reati procedibili d'ufficio

REATI PROCEDIBILI A QUERELA

- Se un reato è **procedibile a querela**, questo sarà segnalabile dalla vittima a cui viene affidata la valutazione di opportunità se procedere o meno e, quindi, se attivarsi per far giudicare il reato da un giudice penale, entro un termine perentorio.

REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

- Se il reato è **procedibile d'ufficio**, è lo Stato che ha l'interesse a perseguire quel determinato delitto, che, per la gravità dell'offesa che arreca, sarà perseguibile dalla Procura di sua iniziativa, una volta avuta la notizia della presenza di un reato e dovrà necessariamente seguire un percorso obbligato che potrebbe condurre ad una sentenza di condanna davanti ad un giudice penale.

Reati procedibili a querela di parte vs reati procedibili d'ufficio

- **Art. 640^{ter} c.p. - Frode informatica (recentemente modificato dalla Riforma Cartabia)**

(1) «chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 51 a € 1.032».

(2) La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1.549, se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1), co. 2 art. 640 ovvero il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Reati procedibili a querela di parte vs reati procedibili d'ufficio

(3)« la pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti».

(4)» il delitto è **punibile a querela della persona offesa**, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all'art. 61, co.1 n.5, limitatamente all'aver profittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età».

Denuncia vs Querela

Denuncia: atto con cui ogni persona, anche se diversa dalla persona offesa dal reato, informa il PM o un ufficiale di PG, di un fatto che può costituire reato perseguibile d'ufficio. Alcune categorie di soggetti (come i Pubblici ufficiali) hanno l'obbligo di denuncia. Con la denuncia si ha l'acquisizione di una notizia di reato, e iniziano così le indagini =né una semplice *notitia criminis*.

Querela: atto con cui la **persona offesa** da un reato manifesta la volontà che si proceda nei confronti dell'autore dello stesso. E' condizione di procedibilità dell'azione penale (non può essere iniziata e nemmeno proseguita, se già iniziata). Entro **tre mesi** dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato.

La denuncia

Art. 332. Contenuto della denuncia.

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note.

Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.



La denuncia

Art. 333. Denuncia da parte di privati

- Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.
- La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.



La querela

Art. 336. Querela

La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

La querela può essere **rimessa** e deve essere accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria.




Termine per proporre la querela - art. 124 c.p.

- Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi **tre mesi** dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato = *rileva il momento in cui la persona offesa è venuta a conoscenza della commissione di un fatto di reato nei suoi confronti, essendo irrilevante il momento in cui si è sviluppata la condotta criminosa!*
- Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.
- La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Remissione vs Rinuncia

La persona offesa dal reato può **rinunciare all'esercizio del diritto di querela** attribuito dall'ordinamento.



Rinuncia: la persona offesa evita di proporre querela nei confronti del soggetto agente

Remissione: presuppone l'avvenuta presentazione della querela stessa ed ha l'effetto di estinguere il reato, salvo i casi in cui non sia espressamente vietato dalla legge, come in materia di reati sessuali (in caso di querela per il reato di violenza sessuale, la querela proposta è irrevocabile).

Le indagini preliminari



Le indagini preliminari

- Sono una fase del procedimento penale precedente all'eventuale processo in cui il pubblico ministero e la polizia giudiziaria **svolgono le indagini necessarie** per le determinazioni che si riferiscono all'esercizio dell'azione penale.
- Ne consegue che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria devono acquisire anche gli elementi a favore dell'indagato (ex art. 358 c.p.p.) perché le indagini preliminari servono esclusivamente a stabilire se ci sono i presupposti per l'esercizio dell'azione penale.

Le indagini preliminari

- Per gli atti compiuti durante le indagini preliminari è previsto il **segreto**.
- In questa fase c'è la possibilità che venga richiesto l'**incidente probatorio**, un istituto previsto e disciplinato dall'art.392 c.p.p. con il quale il pubblico ministero, anche su sollecitazione della parte offesa, e la difesa dell'indagato possono chiedere l'assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento (es. *quando assumere la testimonianza di un soggetto quando si ha motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata per infermità o grave impedimento o in quanto esposta a minaccia, violenza affinché deponga il falso*).

Le indagini preliminari

- Sono due gli organi impegnati: il **Pm**, che svolge l'attività investigativa. In questa fase la persona coinvolta può restare all'oscuro di tutto ed è previsto che egli sia messo al corrente delle indagini con un avviso di garanzia solo se occorre compiere atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere (interrogatori, perquisizioni...); il **Gip** (Giudice delle indagini preliminari) che svolge funzioni di controllo sulla legittimità dell'attività condotta dal Pm e sulla correttezza relativa all'azione penale.

Durata delle indagini preliminari

- La durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi o se si procede per una contravvenzione 1 anno, dalla data in cui il nome della persona a cui è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie.
- Vi è la possibilità di prorogare le indagini: la proroga viene concessa dal Gip su richiesta del Pm, per un periodo non superiore a 6 mesi.
- La dura massima delle indagini è di 2 anni se le indagini preliminari riguardano reati gravi tra i quali, ad esempio l'omicidio, l'associazione di tipo mafioso, alcuni reati sessuali, la rapina aggravata....

Il 415bis c.p.p.: l'avviso di conclusione delle indagini preliminari

- **L'avviso di conclusione delle indagini preliminari** è uno degli atti fondamentali del diritto processuale penale.
- Il PM, se non deve formulare richiesta di archiviazione, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore (quando si procedere per determinati reati come i maltrattamenti in famiglia o lo stalking anche alla persona offesa) che le indagini si sono concluse.
- L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che **la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.**

L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, **entro il termine di venti giorni**, di presentare **memorie**, produrre **documenti**, depositare documentazione relativa ad **investigazioni del difensore**, chiedere al pubblico ministero il **compimento di atti di indagine**, nonché di presentarsi per rilasciare **dichiarazioni** ovvero chiedere di essere sottoposto ad **interrogatorio**. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio **il Pubblico Ministero deve procedervi**.

Le indagini preliminari

Al termine delle indagini, il Pm può:

- presentare **richiesta di archiviazione** al Gip, se ritiene l'accusa infondata, cioè quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.
- **esercitare l'azione penale**, con la richiesta di rinvio a giudizio, formulando i capi di imputazione nei confronti dell'indagato che diviene così l'imputato. In questo secondo caso si passa all'udienza preliminare.

L'esercizio dell'azione penale (art. 405 c.p.p.) consiste nella richiesta, rivolta al giudice, di decidere sull'imputazione, cioè sul fatto di reato addebitato al soggetto.

N.B. Con l'esercizio dell'azione penale l'**indagato** assume

Arresto e fermo

- Sono provvedimenti limitativi della libertà personale temporanei e pre-cautelari in quanto rappresentano un'anticipazione di quella tutela predisposta mediante le misure cautelari dalle quali si differenziano per il connotato dell'urgenza e l'assenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della convalida.
- Tanto l'arresto quanto il fermo sono vietati quando il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione.

Arresto e fermo

TEMPORANEA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE CHE LA P.G. DISPONE A CARICO DI...

*"chi viene colto nell'atto di
commettere il reato"*
(c.d. **flagranza propria**)

*chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia
giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone
ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia
che egli abbia commesso il reato immediatamente
prima"* (c.d. **flagranza impropria**) (art. 382 c.p.p.).

Il tutto con la finalità di impedire che il reato venga portato a
conseguenze ulteriori ed assicurare l'autore alla giustizia

Chi procede all'arresto?

POLIZIA GIUDIZIARIA

ARRESTO OBBLIGATORIO (art. 380 c.p.p.):

Deve procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni oppure di reati espressamente elencati, individuati per le loro caratteristiche di salvaguardia dell'ordine costituzionale, della sicurezza collettiva e dell'ordinato vivere civile

ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381 c.p.p.):

Può procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati. Il ricorso all'arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

Il fermo

Fermo

Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga.

TEMPORANEA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE CHE IL P.M. DISPONE A CARICO DELLA PERSONA GRAVEMENTE INDIZIATA

"di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico"

"di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

Il tutto con la finalità di impedire che l'indagato possa darsi alla fuga soprattutto quando, mancando il presupposto della flagranza, non può procedersi all'arresto

Il fermo

NOTA: Al fermo può procedere anche la P.G. quando ancora non vi sia stata l'assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M. o "qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero".

L'udienza preliminare

E' la seconda fase del procedimento nella quale il **Gup** (giudice per l'udienza preliminare) ascolta le parti (Pm e imputato) e sulla base delle prove raccolte decreta:

- il **rinvio a giudizio**, cioè il passaggio all'udienza vera e propria = se ci sono elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
- emette la **sentenza di non procedere**, se non accoglie la richiesta del Pm = il GUP ritiene che non vi siano elementi idonei a sostenere l'accusa in dibattimento.

Manca in alcuni procedimenti speciali (giudizio immediato, giudizio direttissimo e casi di citazione diretta a giudizio).


Il dibattimento

E' la fase più importante e decisiva del processo ed è affidata ad un giudice diverso dal Gup.

In questa fase si presentano le prove ed avviene l'interrogazione dei testimoni. L'imputato, se vuole, può rendere spontanee dichiarazioni e può sottoporsi all'esame.

Al termine del contraddittorio le parti (imputato, attraverso il difensore, e Pm) formulano le loro richieste. Quindi, il giudice si ritira in Camera di Consiglio ed emette una **sentenza** che può essere **di condanna** o **sentenza di proscioglimento**.


Le fasi del procedimento penale ordinario




I procedimenti alternativi

- **GIUDIZIO ABBREVIATO**
- **PATTEGGIAMENTO**
- **GIUDIZIO DIRETTISSIMO**
- **GIUDIZIO IMMEDIATO**
- **PROCEDIMENTO PER DECRETO**
- **PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE MONOCRATICO PER I REATI DI CUI ALL'ART. 550 C.P.P. (= CITAZIONE DIRETTA)**
- **SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON RICHIESTA DI MESSA ALLA PROVA**

I procedimenti alternativi



manca un segmento del rito ordinario (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento)




risparmio di tempo e di risorse

I procedimenti alternativi

- Riti «consensuali», scelti volontariamente dall'imputato, in cambio di qualche vantaggio:
 - **Giudizio abbreviato**
 - Applicazione della pena su richiesta delle parti (= **patteggiamento**)
 - **Procedimento per decreto**
- E' omessa la fase del dibattimento e l'imputato viene giudicato sulla base dei dati contenuti nel fascicolo del P.M.
- E' necessario il consenso dell'imputato che gode di minori garanzie, perché rinuncia all'acquisizione delle prove nella dialettica del dibattimento, sottoponendosi al giudizio «allo stato degli atti».

I procedimenti alternativi

Al fine di incentivare la scelta di riti alternativi, la collaborazione dell'imputato alla rapida definizione del procedimento **viene «premiata»** con riduzioni di pena ed altri benefici, concessi in misura fissa (abbreviato) o variabile, entro un limite prefissato (patteggiamento)



la previsione di riti che omettono il dibattimento è stata recepita dalla Costituzione: art. 111, co. 5 Cost. stabilisce che «*la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo nel contraddittorio tra le parti per consenso dell'imputato*»

I procedimenti alternativi

- Riti instaurati direttamente dal PM:
 - **Giudizio immediato**
 - **Giudizio direttissimo**
- Anticipazione del dibattimento = sono connotati dall'assenza dell'udienza preliminare
- Alla loro attivazione segue direttamente la fase dibattimentale.
- La *ratio* di tali procedimenti risiede nei principi di semplificazione e ragionevole durata del processo.

Il giudizio abbreviato - art. 438 c.p.p. ss.

- E' richiesto dall'imputato con il consenso del Pm, quando le prove acquisite nel corso delle indagini sono sufficienti per concludere la causa.
- Con esso si evita il dibattimento, la decisione viene presa nell'udienza preliminare: il giudice assume la decisione (di condanna o di proscioglimento) già nella fase dell'udienza preliminare, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari.



Il giudizio abbreviato - art. 438 c.p.p. ss.

- Si caratterizza dalla premialità: al fine di incentivare la scelta dell'abbreviato è prevista in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena, in caso di delitti e della metà, in caso di contravvenzioni.
- La pena dell'ergastolo è sostituita dalla reclusione di anni 30, mentre l'ergastolo con isolamento diurno è sostituito dall'ergastolo.



Il giudizio abbreviato - art. 438 c.p.p. ss.

PRESUPPOSTI:

1. **richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato** = è un atto personalissimo proponibile dall'imputato o a mezzo del procuratore speciale (difensore a cui deve essere rilasciata procura speciale alla richiesta del rito);
2. **il P.M. deve aver esercitato l'azione penale** formulando l'imputazione;
3. **la richiesta deve essere presentata entro e non oltre la formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare.**

Il giudizio abbreviato - art. 438 c.p.p. ss.


Si distinguono due tipologie di rito abbreviato:

1. rito abbreviato «secco»: il giudice decide sulla base di quanto contenuto nel fascicolo del P.M.;
2. rito abbreviato «condizionato»: si verifica quando l'imputato subordina la propria richiesta di rito abbreviato ad una integrazione probatoria. L'imputato deve indicare le prove di cui chiede l'ammissione.



Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) - art. 444 c.p.p. e ss.

- Il patteggiamento presuppone che l'imputato si dichiari colpevole e si accordi con il PM, ottenendo in cambio uno sconto della pena = l'imputato e il P.M. si accordano sull'entità della pena.
- Si tratta di un procedimento speciale che omette la fase dibattimentale realizzando così l'esigenza di economia processuale.
- Il giudice non accerta la responsabilità, ma solo che non vi siano cause evidenti di proscioglimento.



Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) - art. 444 c.p.p. e ss.

- L'imputato rinuncia a difendersi dall'accusa e tale scelta è controbilanciata da rilevanti benefici, ovvero la riduzione della pena in misura variabile fino a un terzo.



Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) - art. 444 c.p.p. e ss.

Esistono due tipologie di patteggiamento:

1. **Patteggiamento «tradizionale»:** consente all'imputato ed al P.M. di chiedere al giudice l'applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria ovvero di una pena detentiva, quando questa, al netto della riduzione di un terzo, non supera due anni.

Il patteggiamento tradizionale si applica tutti i reati, anche quelli più gravi e può essere richiesto da tutti i soggetti.

Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) - art. 444 c.p.p. e ss.

Effetti premiali del «**patteggiamento tradizionale**»:

- riduzione della pena fino a un terzo;
- non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento;
- non comporta l'applicazione di pene accessorie;
- il reato è estinto se nel termine di cinque anni, per i delitti, ovvero di due anni, per le contravvenzioni, l'imputato non commette un altro delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.

Le pene accessorie

Le pene accessorie sono le pene che seguono alcune condanne penali.

Hanno un carattere affittivo e fortemente limitativo dei diritti costituzionalmente garantiti.

Le pene accessorie possono essere **perpetue** o **temporanee** (hanno la stessa durata della pena principale) e in nessun caso possono avere una durata superiore al limite minimo e massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Le pene accessorie

- Le pene accessorie per i delitti sono:
 - 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
 - 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
 - 3) l'interdizione legale;
 - 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro⁴;
 - 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Le pene accessorie

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

- 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) - art. 444 c.p.p. e ss

2. Patteggiamento «allargato»: consente all'imputato e al P.M. di chiedere al giudice l'applicazione di una pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria, sempre al netto della riduzione di un terzo, **da due anni e un giorno fino a cinque anni.**

Il patteggiamento allargato è precluso per i procedimenti relativi ai delitti più gravi (delitti di associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, riduzione in schiavitù, delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, delitti con finalità di terrorismo, delitti sessuali).

A questa tipologia di patteggiamento non conseguono i benefici propri del patteggiamento tradizionale.

Il giudizio direttissimo

- Avviene quando l'imputato è colto in flagranza o abbia confessato.
- Si saltano così le indagini preliminari e dell'udienza preliminare e si procede con il dibattimento.



Il giudizio direttissimo «facoltativo»

In caso di arresto in flagranza di reato il pubblico ministero può instaurare il giudizio direttissimo presentando direttamente l'imputato in stato di arresto dinanzi al giudice di battimento, entro quarantott'ore, al fine di ottenere la convalida e la contestuale celebrazione del giudizio direttissimo.

All'esito dei giudizio di convalida:

- a) se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio direttissimo;
- b) in mancanza di convalida, il giudice del dibattimento deve restituire gli atti al P.M., salvo che le parti prestino il consenso al giudizio direttissimo.

Il giudizio direttissimo «obbligatorio»

Il P.M. deve instaurare il giudizio direttissimo in due casi:

- 1. arresto già convalidato dal G.I.P.:** quando l'arresto è già stato convalidato dal G.I.P., il P.M. procede al rito direttissimo, presentando l'imputato in udienza non oltre 30 giorni dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
- 2. confessione nel corso dell'interrogatorio:** il P.M. procede a giudizio direttissimo, nei confronti della persona che ha reso la confessione in sede di interrogatorio, entro 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato.

Il giudizio immediato


- Si ha il giudizio immediato quando è evidente la colpevolezza e anche in questo caso si salta l'udienza preliminare.



Procedimento per decreto

- Il procedimento per decreto rappresenta la massima semplificazione procedimentale e si applica solo ai reati punibili con pena pecuniaria.
- Il P.M. propone una condanna a una pena diminuita fino alla metà del minimo edittale, presentando richiesta di decreto entro 6 mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato.
- Il giudice, senza alcun contraddittorio, emana un decreto di condanna. Se il condannato si oppone, si instaura un normale processo (senza udienza preliminare) o un altro rito alternativo.


Procedimento per decreto



per tale ragione si ritiene che il procedimento per decreto sia un procedimento «misto» ovvero la scelta iniziale dipende dal P.M., in combinato con il consenso dell'imputato.



Decreto penale di condanna



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

N.1234567/2013 R.G.N.R.

**RICHIESTA DI EMISSIONE DI
DECRETO PENALE DI CONDANNA**
- art. 459 c.p.p. -

Al Giudice per le Indagini Preliminari
SEDE

Il Vice Procuratore Onorario dott. CAIO PERSEMPRE
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, iscritto nei confronti di:

**MARIO ROSSI NATO A NAPOLI IL 01/01/1981 ED IVI RESIDENTE ALLA
VIA ATTO DI PROVA N. 1, 80010**

INDAGATO

per il reato previsto e punito dall'art. 648, comma 2 c.p. perché, per procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o, comunque, riceveva il telefono cellulare marca Nokia modello 3120 classic avente codice IMEI 123456789, di provenienza illecita in quanto provento del delitto di furto denunciato da Rosso Ugo in data 25/04/09 presso la Stazione Carabinieri di Gotham City
In Luogo imprecisato (competenza ex art. 9 co. 2 c.p.p.)
in data successiva e prossima al 25.04.2009

RITENUTO

- che il reato per il quale si procede è perseguibile d'ufficio;
- che la prova della responsabilità penale risulta evidente all'esito degli accertamenti eseguiti
- che il reato in contestazione è un delitto punito congiuntamente con la pena della reclusione e della multa e che non vi sono cause soggettive ostative alla sostituzione predetta ai sensi degli artt. 53 ss. L.24/11/81 n. 689
- che, tenendo conto dei criteri indicati negli artt. 132-133-133 bis c.p., la pena può determinarsi nella misura di € 1.240,00 di multa, nel seguente modo:
 - o pena base, mesi 2 di reclusione ed € 200,00 di multa
 - o convertita nel seguente modo: € 2.280,00 (gg. 60 x € 38,00) + € 200,00 di multa
 - o ridotta ex art. 459 c.p.p. alla pena di cui sopra

Visto l'art. 459 c.p.p.

FATTORE

emettersi nei confronti dell'imputato sopra generalizzato, decreto penale di condanna alla pena di € 1.240,00 di multa.
Manda alla Sede per la esecuzione del presente decreto.
Napoli, 03/09/2013

3

Citazione diretta a giudizio - art. 550 c.p.p.

- Il procedimento si svolge in assenza dell'U.P. ed è innescato dalla citazione diretta a giudizio che rappresenta l'atto con cui il P.M. esercita l'azione penale.
- Il decreto di citazione diretta a giudizio è emesso per:
 - i reati che abbiano natura contravvenzionale o per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni ovvero con la pena della multa, sola o congiunta con pena detentiva;
 - reati indicati nell'art. 550 c.p.p. (ad. es. resistenza a P.U.; violenza o minaccia a P.U.; furto aggravato, ricettazione).

Sospensione del procedimento con messa alla prova - art. 168*bis* c.p.

- L'istituto consiste in una modalità alternativa della definizione del procedimento.
- La sospensione del procedimento con messa alla prova prevede la possibilità per l'imputato o l'indagato, ammesso alla prova, di **estinguere le conseguenze penali della propria condotta delittuosa tramite un'attività di volontariato** e, eventualmente fosse possibile, tramite il risarcimento del danno in favore della persona offesa dal reato.



Sospensione del procedimento con messa alla prova - art. 168*bis* c.p.

- Il lavoro di pubblica utilità, non retribuito e svolto presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli enti di volontariato, deve essere conciliabile con le attività lavorative, di studio e non deve pregiudicare i rapporti di famiglia e la salute.
- L'istituto in esame può essere richiesto solamente per quei reati per i quali è prevista la pena nel massimo non superiore ad anni 4 di reclusione o comunque quei reati indicati all'art. 550, co. 2 c.p.p, ossia per quei reati per i quali il P.M. esercita l'azione penale tramite citazione diretta a giudizio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

Grazie per l'attenzione!



giulia.escurole@unimi.it
g.escurole@gmail.com